COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 1976

agli Stati membri concernente il sottosettore tessile delle calze e calzemaglie

(76/772/CEE)

I

1. La Commissione delle Comunità europee, tramite note governative ed interventi delle associazioni professionali, è stata informata delle perturbazioni esistenti nel sottosettore tessile delle calze e calzemaglie della Comunità.

2. Il settore delle calze e calzemaglie impiegava nel 1975 circa 50 000 persone rispetto alle 78 000 del 1971. Il recente ammodernamento delle attrezzature ha determinato considerevoli aumenti della produttività con una conseguente sovracapacità valutata, nel 1975, al 45 % per tutta la Comunità.

Il consumo delle calze e calzemaglie, fortemente aumentato sino al 1969, si è successivamente stabilizzato tra il 1970 ed il 1975. Il costo unitario è sensibilmente diminuito a causa della graduale semplificazione del prodotto, dell'aumentata produttività degli impianti nonché del diminuito valore unitario del parco macchine.

Inoltre, a seguito delle rilevanti agevolazioni finanziarie concesse per l'acquisto del nuovo materiale, si è consentito un più facile accesso al mercato delle attrezzature.

Di conseguenza, nonostante il costante ribasso dei prezzi, le capacità e la produzione continuano ad aumentare.

3. L'industria comunitaria di questo sottosettore è, da un lato, caratterizzata dall'esistenza di importanti gruppi di produttori con strutture industriali sviluppate e, dall'altro, dall'apparizione, in questi ultimi anni, di numerosissime piccole imprese artigiane concentrate in determinate zone della Comunità. L'attività di tali imprese artigiane in continua espansione costituisce attualmente un'importante potenziale di produzione (15 % della produzione comunitaria, di cui il 90 % è destinata all'esportazione). Tale potenziale offre la propria produzione ad un livello di prezzi pregiudizievole alla sopravvivenza di altre imprese comunitarie. In particolare, l'assenza di una struttura commerciale ha consentito a taluni mediatori di incrementare la concorrenza tra le imprese artigiane allo scopo di ottenere prezzi sempre più bassi.

È opportuno inoltre sottolineare un altro elemento di perturbazionee costituito dal traffico di perfezionamento passivo. Tale pratica, seguita da alcuni Stati membri della Comunità, consente di ottenere la trasformazione dei prodotti presi in considerazione in paesi terzi in cui il costo della manodopera è inferiore al livello comunitario.

4. Tenuto conto di quanto precede e in mancanza di rimedi atti a modificare la situazione del settore considerato, continuerà a sussistere un eccesso di offerta a prezzi particolarmente bassi con il pericolo di nuove perturbazioni suscettibili di provocare la chiusura di fabbriche.

La Commissione ha preso atto con interesse che in seguito ad una relazione elaborata per sua iniziativa una prima azione autonoma è stata intrapresa presso il centro di produzione artigianale di Castelgoffredo (Lombardia) tramite la costituzione di un'Associazione manifatture calze e calzemaglie la cui principale finalità è di garantire una commercializzazione normale dei prodotti attraverso l'istituzione di meccanismi in grado di attenuare le fluttuazioni stagionali dell'offerta e della domanda nonché i prezzi particolarmente bassi. La Commissione ricorda però che agli accordi di questo tipo che non venissero notificati potrebbe non essere concessa la deroga di cui all'articolo 85 (3).

Per quanto riguarda il traffico di perfezionamento passivo, la Commissione ricorda che la direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento passivo (1), in base all'articolo 6, consente alle autorità competenti degli Stati membri di non accordare il beneficio del regime di perfezionamento passivo quando la sua concessione è di natura tale « da arrecare grave pregiudizio agli interessi essenziali dei trasformatori comunitari ».

Appare inoltre evidente che nuovi investimenti tendenti all'aumento delle capacità di produzione nel sottosettore preso in considerazione non sarebbero giustificati.

(1) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58.

5. Onde poter seguire l'evolversi della situazione del mercato, è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione, entro i primi 10 giorni di ogni mese, le informazioni statistiche sul commercio intracomunitario delle calzemaglie realizzato durante il mese precedente.

6. La Commissione è consapevole del fatto che la raccomandazione non basterà per eliminare gli elementi turbativi constatati in tale branca settoriale ; purtuttavia ritiene che le misure contenute nella raccomandazione rappresentino un primo passo verso una normalizzazione della situazione. Essa conta seguire con attenzione l'evoluzione della produzione, del consumo e degli scambi riservandosi di prendere ogni iniziativa opportuna nell'ambito delle disposizioni del trattato CEE.

II

Per tali motivi la Commissione delle Comunità europee raccomanda agli Stati membri :

1. non incoraggiare l'incremento delle capacità produttive nel sottosettore delle calze e calzemaglie,

2. non incoraggiare per i prodotti considerati il ricorso al lavoro a cottimo nei paesi terzi, nei quali il costo della manodopera è inferiore al livello medio comunitario,

3. comunicare alla Commissione, entro i primi 10 giorni di ogni mese, le informazioni statistiche sul commercio intracomunitario delle calzemaglie (suddivisione statistica della NIMEXE 60.04.31 e 60.04.33, quantità, unità supplementari e valore) [1] realizzato durante il mese precedente.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1976.

Per la Commissione

C. GUAZZARONI

Membro della Commissione

[1] Regolamento (CEE) n. 3218/75 del 9 dicembre 1975 (GU n. L 331 del 24. 12. 1975, pag. 310).